



AI SIGNORI CLIENTI LORO SEDI

Bologna, 8 Aprile 2022

CIRCOLARE N. 24

Oggetto: **Sanzioni UE contro la Russia con effetti sui beni a duplice uso.**

Le **misure restrittive** imposte dall'Ue alla Russia richiedono particolare attenzione alle imprese e agli operatori italiani del commercio internazionale. In particolare, devono essere analizzate le conseguenze applicative di tali sanzioni, volgendo lo sguardo alla normativa preesistente all'attuale crisi.

Il DLgs. 221/2017 punisce la mancata osservanza delle restrizioni commerciali disposte dall'Ue, tra cui la trasmissione di tecnologie utilizzabili a fini **civili e militari** (c.d. beni dual use) e i divieti di esportazione dei prodotti oggetto delle misure unilaterali Ue, ipotesi comprensiva anche delle recenti sanzioni applicate alla Russia e alla Bielorussia.

L'invasione russa dell'Ucraina, ha comportato, infatti, l'introduzione di **specifici blocchi** alle esportazioni dei prodotti dual use verso i territori russi e bielorusi (individuati nell'[allegato 1](#) del Reg. Ue 821/2021), nonché dei cosiddetti beni "quasi dual use", utilizzabili nell'industria militare (indicati nell'all. VII del Reg. Ue 328/2022). In Italia, per poter esportare tali prodotti in deroga al blocco disposto dall'Ue, è necessario ottenere delle specifiche autorizzazioni dall'UAMA (acronimo di "Unita per le autorizzazioni dei materiali d'armamento"), autorità del Ministero degli Esteri competente a verificare la sussistenza dei requisiti necessari per fruire delle possibili esenzioni previste (vedi articolo [allegato 2](#) della stampa specifica "Sole 24Ore").

Rientrano nelle misure restrittive Ue verso la Russia anche le esportazioni dei prodotti utilizzabili per l'industria petrolifera (all. IX del Reg. 2022/328), quella aeronautica (all. X del Reg. 2022/328) e per la navigazione marittima (all. IV del Reg. 2022/394). Per tali tecnologie, così come per i **divieti alle esportazioni** delle merci di lusso in Russia, come vini, tartufi e oreficeria dal valore superiore a 300 euro (nonché altri beni specificamente indicati nell'all. XVIII del Reg. 2022/428 vedi [allegato 3](#)), tuttavia, non è previsto nessun regime autorizzativo simile a quello della normativa dual use.

L'esistenza o meno dell'autorizzazione prevista per fruire delle deroghe alle diverse restrizioni alle esportazioni, rappresenta, in realtà, un elemento di primaria importanza ai fini dell'individuazione della sanzione applicabile.

Per quanto concerne la **violazione** della normativa dual use, infatti, l'art. 18, comma 1 del DLgs. 221/2017 punisce con una pena detentiva dai due ai sei anni, e con la multa da 25.000 euro a 250.000 euro chiunque spedisca all'estero prodotti e tecnologie in assenza delle autorizzazioni prescritte. Il medesimo articolo prevede la stessa sanzione anche per chi esporta beni dual use utilizzando autorizzazioni fondate su documentazione falsa.

La semplice esportazione effettuata non rispettando le specifiche indicazioni previste nelle singole autorizzazioni ottenute dall'UAMA è, invece, punita con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro (art. 18 comma 2 del DLgs. 221/2017). L'esportazione dei beni definiti come "**quasi dual use**" in assenza delle autorizzazioni richieste è invece ricompresa nel comma 2 dell'art. 20, il quale punisce con la reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 euro a 250.000 euro, la spedizione all'estero di prodotti listati in violazione delle autorizzazioni dell'UAMA.

L'art. 20 comma 1 del medesimo DLgs. 221/2017 sanziona, invece, le esportazioni di prodotti oggetto di misure restrittive unionali per le quali non è prevista una specifica autorizzazione, prevedendo, nello specifico, la reclusione da due a sei anni per le operazioni effettuate non osservando i **divieti** imposti dall'Ue. Rientrano tra le fattispecie punibili in tale articolo, pertanto, tutte le operazioni di esportazioni verso la Russia dei beni di lusso, dei prodotti per la

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

navigazione marittima, per la raffinazione del petrolio e per l'aviazione, effettuate in violazione dei divieti imposti dalla normativa Ue.

Effettuare tali operazioni violando le prescrizioni individuate per fruire delle eventuali deroghe rappresenta, tuttavia, un comportamento punito dal comma 3 dell'art. 20 del DLgs. 221/2017, il quale prevede una reclusione da uno a quattro anni o una multa da 15.000 a 150.000 euro.

Sul punto, occorre evidenziare come, sebbene i Regolamenti dell'Ue istitutivi delle diverse **restrizioni** siano direttamente applicabili in Italia, sono esclusivamente le autorità dei singoli Paesi membri che sono legittimate a verificare il rispetto dei divieti e a irrogare le sanzioni in caso di violazioni. Le autorità competenti a verificare il rispetto delle **misure unionali** sono, pertanto, esclusivamente la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane italiana.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari srl

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it

